II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

che modifica gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1979) per quanto riguarda, da un lato, gli Stati ACP e, dall'altro, i paesi e territori d'oltremare (Belize, Antigua e Barbuda)

(83/369/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [1], in appresso denominato « accordo interno », modificato dalla decisione 81/558/CEE [2] e dall'accordo interno 82/608/CEE [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che Belize e Antigua, associati alla Comunità in forza della decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [4], sono diventati indipendenti con il nome rispettivamente di Belize e di Antigua e Barbuda ; che questi Stati hanno aderito alla seconda convenzione ACP-CEE ;

considerando che occorre dunque, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno, diminuire gli importi previsti per i paesi e territori d'oltremare nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), di detto accordo ed aumentare correlativamente gli importi previsti per gli Stati ACP alla lettera a) di detto paragrafo ;

considerando che occorre tener conto della decisione 81/558/CEE, adottata dopo la firma e prima dell'entrata in vigore dell'accordo interno 82/608/CEE, ed aumentare di 10 milioni di ECU ciascuno degli importi previsti all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), prima e terza riga, dell'accordo interno,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno è sostituito dal testo seguente :

« 3. L'importo di cui al paragrafo 2 è così suddiviso :

a) 4 645,2 milioni di ECU per gli Stati ACP, di cui :

— 2 997,7 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni,

— 524,5 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali,

— 284 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio,

— 557 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti a norma del titolo II, capitolo 1, della convenzione,

— 282 milioni di ECU sotto forma di sistemi speciali di finanziamento a norma del titolo III, capitolo 1, della convenzione ;

---

[1] GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 210.
[2] GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 47.
[3] GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 26.
[4] GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

b) 66,8 milioni di ECU per i paesi e territori, di cui :

— 39,3 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni,

— 20,5 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali,

— 7 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio,

— p.m. sotto forma di sistemi speciali di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari ;

c) 9 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione. ».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS